

# CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE 2011/2012

Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale

Deliberazione di Giunta Provinciale  
n. 200 del 17.05.2011

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole il territorio della Provincia di Bologna è sottoposto a regime di caccia programmata sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, con i limiti definiti dalle presenti integrazioni provinciali. Negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge nel rispetto dei calendari venatori vigenti, con le modalità previste nel programma annuale delle attività, nei Regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie. Nelle Aree di Rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e di addestramento e allenamento dei cani si svolge a norma dei Regolamenti approvati dai competenti organi degli Ambiti Territoriali stessi. Nei territori di pre-Parco (aree contigue) l'attività venatoria e l'addestramento cani potranno essere esercitati se e in quanto previsti da apposito Regolamento predisposto dall'Ente Parco e approvato dalla Provincia e dalla Regione.

PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO		
Specie	Ambiti Territoriali di Caccia	
	dal	al
	Aziende Faunistico Venatorie	
	dal	al
Cornacchia grigia ( <i>Corvus corone cornix</i> )	01/09/11 – 14/01/12	01/09/11 – 14/01/12
Ghiandaia ( <i>Garrulus glandarius</i> )	01/09/11 – 14/01/12	01/09/11 – 14/01/12
Gazza ( <i>Pica pica</i> )	01/09/11 – 14/01/12	01/09/11 – 14/01/12
Merlo ( <i>Turdus merula</i> )	01/09/11 – 12/12/11	01/09/11 – 12/12/11
Tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> )	01/09/11 – 12/12/11	01/09/11 – 12/12/11

## ORARI

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. La caccia all'**avifauna migratoria** è consentita:  
- da appostamento: da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;  
- vagante: dal sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

## GIORNATE FORME E ORARI DI CACCIA

Le giornate di caccia consentite ogni settimana, nel rispetto del calendario venatorio regionale, con l'esclusione del martedì e del venerdì sono:  
- dal 16 aprile 2011 al 10 marzo 2012 cinque giornate settimanali per la **caccia di selezione agli unguati** consentiti dal calendario venatorio regionale in aggiunta a tutte le altre forme di caccia, compreso il periodo delle giornate fisse, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;

- dal 1° settembre al 15 settembre 2011 esercizio venatorio nelle giornate fisse di giovedì 1° settembre e poi giovedì e domenica di ogni settimana con termine alle ore 13 per la **caccia da appostamento** alla fauna selvatica migratoria;  
- il 18, 22, 25, 29 settembre e 2 ottobre 2011 esercizio venatorio nelle sole giornate fisse indicate, giovedì e domenica, con termine alle ore 13, per la **caccia da appostamento o vagante** a fauna selvatica migratoria e stanziale;  
- il 1° ottobre **caccia da appostamento** alla sola fauna migratoria, da un'ora prima dell'alba al tramonto;  
- il 2 ottobre **caccia da appostamento** alla sola fauna migratoria, dalle ore 13 al tramonto;  
- dal 3 ottobre al 30 novembre 2011 possono essere usufruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, da un'ora prima dell'alba al tramonto;  
- per chi esercita l'esercizio venatorio **con l'uso del falco** dal 18 settembre al 2 ottobre 2011 caccia solo nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana, **con inizio alle ore 13 e termine al tramonto**, alla fauna selvatica migratoria e stanziale;  
- dal 3 ottobre al 30 novembre 2011 tre giornate settimanali a scelta per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e stanziale;  
- dal 1° dicembre 2011 al 30 gennaio 2012 tre giornate settimanali a scelta per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e alle specie stanziali consentite.

## ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Il divieto di addestramento e allenamento cani, dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, è da intendersi limitatamente ai terreni con colture in atto. Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Calendario venatorio regionale è consentito **solo l'addestramento di mute di cani da seguita**, composte da 4 a 6 esemplari della stessa razza, riconosciute da un giudice ENCI a seguito di prova di lavoro. Tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e approvato dalla Provincia.

## LIMITAZIONI RELATIVE AGLI ATC

Nel territorio degli **ATC BO 1, BO 2 e BO 3** si applicano le seguenti **limitazioni**:  
1) per la **lepre** è consentito l'abbattimento di non più di **sette capi nella stagione**;  
2) la caccia a **lepre** e **fagiano** chiuderà anticipatamente il giorno **30 novembre 2011**;  
3) la caccia a **starna** e **pernice rossa** chiuderà anticipatamente il giorno **30 ottobre 2011**.

Nel territorio dell'**ATC BO 2** - limitatamente ad una Zona sperimentale interessata da una forte grandinata nel settembre 2010 - verrà attuato un prelievo venatorio sostenibile, secondo regole e modalità che saranno definite da uno specifico Regolamento dell'ATC stesso.

## FORME DI CACCIA SPECIFICHE

**Nell'ATC BO 1 e nelle Aziende Venatorie ricomprese, dal 1 dicembre 2011 al 30 gennaio 2012**

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe.

Su tutto il territorio:

- **caccia vagante alla volpe** in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita, in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia;  
- **caccia da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate a scelta per settimana;  
**Esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emisario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena si possono esercitare le seguenti forme di caccia:  
- **caccia vagante** in tre giornate a scelta per settimana;  
- **caccia vagante alla beccaccia**, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma.

**Nell'ATC BO 2 e nelle Aziende Venatorie ricomprese, dal 1° dicembre 2011 al 30 gennaio 2012**

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe e al cinghiale.

**Nel territorio a Nord della Via Emilia (pianura):**

- **caccia vagante alla volpe** in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita, in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia;  
- **caccia da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate a scelta per settimana;  
**Esclusivamente** nelle paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso si possono esercitare le seguenti forme di caccia:  
- **caccia vagante** in tre giornate a scelta per settimana;  
- **caccia vagante alla beccaccia**, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma.

**Nel territorio a Sud della Via Emilia (collina e montagna):**

- **caccia vagante alla volpe** in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita, in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia;

- **caccia da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate a scelta per settimana;

- **caccia vagante** in tre giornate a scelta per settimana da **praticarsi esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta;

- **caccia vagante alla beccaccia** in tutto il territorio a sud della Via Emilia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, è vietata la detenzione di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia.

**Nell' ATC BO 3 e nelle Aziende Venatorie ricomprese, dal 1° dicembre 2011 al 30 gennaio 2012**

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe e al cinghiale

**Su tutto il territorio:**

- **caccia vagante alla volpe** in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia;

- **caccia da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate a scelta per settimana;

- **caccia vagante** in tre giornate a scelta per settimana da praticarsi esclusivamente in stagni (maceri esclusi), laghi naturali e artificiali, negli alvei e nella zona golenale dei corsi d'acqua Samoggia, Lavino, Reno, Setta, Limentra di Treppio;

- **caccia vagante alla beccaccia** in tutto il territorio dell'ATC, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, è vietata la detenzione di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia.

**Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (ATV), dal 1° settembre 2011 al 30 gennaio 2012**

Caccia alle specie e nelle forme consentite, con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in cinque giornate a scelta per settimana fino al tramonto

## PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Il cacciatore può accedere al terreno di caccia **non più di due ore prima** dell'inizio dell'attività venatoria. Quando l'appostamento comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o al conduttore del terreno, e ha obbligo di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata. Qualora l'appostamento temporaneo non comporti modificazioni del terreno e preparazione del sito con vegetazione reperita sul posto, il cacciatore, se richiesto dal proprietario o dal conduttore del fondo, è tenuto a fornire le proprie generalità. In appostamento di caccia fisso o temporaneo, per l'utilizzo dei richiami vivi è ammesso il principio del comodato: l'utilizzatore dovrà essere munito di copia del documento di detenzione dei richiami. Per la **caccia da appostamento**, fisso o temporaneo, **ai corvidi** è consentito l'utilizzo, fatte salve le condizioni di sicurezza, di armi di calibro 222 Remington, 223 Remington, 22-250, 220 Swift caricate con cartucce con proiettile idoneo ad elevata fragilità all'impatto (tipo Sierra varmint, Hornady V-Max oppure SX, Speer TNT, Barnes VLC, ecc), con tiro esclusivamente su animali posati sul terreno e in presenza di idoneo para palle. Gli **apprestamenti per la caccia di selezione agli ungulati** realizzati a terra,

anche con materiali reperiti in loco, non sono considerati appostamenti temporanei ma sono equiparati alla caccia vagante, così come la caccia di selezione agli ungulati da altana. Tali apprestamenti vanno rimossi al termine della stagione venatoria.

## CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) si svolgerà negli ATC BO2 e ATC BO3 e nelle AFV da domenica 16 ottobre 2011 a domenica 15 gennaio 2012. Nelle aree di gestione venatoria del cinghiale a bassa densità e nelle "aree speciali" della zona di eradicazione la caccia con il metodo della girata, ai sensi dell'Allegato tecnico del Regolamento regionale n. 1/2008, costituisce la forma esclusiva di caccia unitamente al prelievo selettivo. L'abbattimento del cinghiale, con riguardo alla classe d'età e ai periodi di prelievo secondo quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, può avvenire, all'interno dei contingenti di prelievo assegnati, tramite una qualsiasi delle forme consentite: caccia di selezione e caccia con il metodo della girata nelle aree di girata, caccia di selezione, caccia con il metodo della girata e caccia in braccata nelle zone assegnate alle squadre per la caccia in braccata, caccia di selezione nel rimanente territorio. È consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone fra i conduttori dei cani e i capi posta, nella caccia in braccata, e il conduttore del cane limiere e le poste, nella caccia in girata. In ogni altro caso l'uso è vietato a norma del comma 5 dell'art. 13 della Legge 157/92. A coloro i quali partecipano con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme della braccata e della girata è vietato detenere ed usare cartucce a munizione spezzata.

## PRELIEVO SELETTIVO DI CAPRIOLO CERVO, DAINO E CINGHIALE

I periodi di prelievo, le modalità, le giornate settimanali saranno quelli previsti, per specie, sesso e classe d'età, al 1° comma lettera d) dell'art.3 della L.r. n.1/2009, Calendario venatorio regionale, e dal successivo 2° comma. L'avvio degli abbattimenti è comunque subordinato all'emanazione dell'atto provinciale che indica i limiti quantitativi e la suddivisione per sesso e classi d'età, ripartiti per distretto e AFV, unitamente alle prescrizioni per il prelievo. Per il prelievo selettivo del **cinghiale** negli ATC le pastorazioni artificiali, di cui al citato 2° comma, non devono interessare colture in atto. Il prelievo del **cervo**, con abbattimenti o catture, oltre che nei tradizionali distretti di gestione ACATE, dovrà essere effettuato ovunque si segnalino piccoli nuclei o gruppi in colonizzazione di zone non vocate, tali zone saranno indicate nell'atto di approvazione del piano di prelievo 2011/2012 unitamente ai contingenti da prelevare. È consentito il tiro selettivo agli ungulati unicamente ad animali che si trovino entro una **distanza massima** di 200 metri con l'eccezione del cervo per il quale la distanza massima è di 300 metri. A norma della deliberazione di Giunta Provinciale n. 352 del 3/8/2004, il cacciatore a cui venga assegnato uno o più capi di ungulato da abbattere con modalità selettive, deve far pervenire al proprio ATC, contestualmente al ritiro della documentazione che autorizza all'abbattimento, l'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, che certifichi una **sessione di tiro** per la taratura della propria carabina svolta dal cacciatore medesimo. La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra il giorno 11 marzo 2011 e il 10 marzo 2012. Analogamente il cacciatore residente in provincia di Bologna che effettua il prelievo selettivo di un ungulato in Azienda venatoria dovrà consegnare al Concessionario/Direttore copia dell'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, che certifichi una sessione di tiro per la taratura della propria carabina svolta dal cacciatore medesimo in un arco di tempo ricompreso tra il giorno 11 marzo 2011 e il 10 marzo 2012. Ai sensi del Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna (Regolamento regionale n. 1/2008) non è consentito l'uso delle **carabine semiautomatiche** per la caccia di selezione, è quindi possibile utilizzare solo armi con canna ad anima rigata monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), oppure a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in quest'ultimo caso, dell'uso esclusivo in azione di caccia della canna ad anima rigata. Gli ATC possono, con proprie

disposizioni, adottare le misure gestionali ritenute più idonee al fine di migliorare la **percentuale di realizzazione del Piano di abbattimento** degli ungulati (unificare aree di prelievo, assegnare allo stesso cacciatore più classi d'età, consentire doppie assegnazioni, consentire spostamenti tra diversi distretti e zone di prelievo, ecc.). Durante le operazioni di **recupero di ungulati feriti** è consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone tra il conduttore di cane da traccia e chi collabori al recupero ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Regolamento provinciale n. 55/2001. Il conduttore abilitato di cane da traccia, potrà farsi accompagnare dal proprio ausiliare abilitato per il recupero durante la caccia di selezione, è vietato qualsiasi utilizzo del cane per lo scovo e la seguita venatoria della fauna. Ai sensi dell'8° comma dell'art. 56 della L.r. 8/94, per la realizzazione di **altane** è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle Aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia (Servizio Tutela e Sviluppo Fauna) e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente (Comune).

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai fini della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del Regolamento regionale 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, deve indossare, in modo che sia percepibile a distanza, **un elemento o un accessorio di abbigliamento ad alta visibilità di colore rosso/arancione**.

Per **armi con canna ad anima liscia** sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di: cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore ai 4 mm, è quindi consentito l'uso di pallini sino al numero 0 (zero) compreso della numerazione italiana; sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata (tipo "over 100"); sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi alle forme collettive di caccia al cinghiale.

È vietato l'utilizzo del **fucile con canna ad anima rigata** salvo a chi stia praticando la caccia agli ungulati nelle diverse forme consentite, a chi sia a caccia alla volpe e a chi stia praticando la caccia da appostamento ai corvidi.

**Caccia "in selezione" alla volpe:** è consentita la caccia alla volpe, alla cerca o all'aspetto con l'uso del fucile con canna ad anima rigata, dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio. Chi esercita la caccia alla **Volpe** con questa modalità deve apporre sul tesserino per l'esercizio venatorio un segno X sulla sigla [VO] della specie. Le **squadre** per la caccia alla volpe che operano dopo la chiusura della caccia alla fauna stanziale possono avere sino a un massimo di due **invitati**.

## INTEGRAZIONI INERENTI IL TESSERINO VENATORIO

È obbligatorio marcare il **deposito** in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non è riscontrabile appresso al cacciatore. Nel caso si eserciti la caccia nella **stessa giornata** in ambiti diversi (ATC, AFV, ATV) il cacciatore è tenuto a compilare un altro riquadro del tesserino regionale per l'esercizio venatorio. L'abbattimento della beccaccia e del beccaccino deve essere immediatamente annotato sul tesserino, i prelievi di altre specie di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, vanno annotati a fine giornata di caccia.

## SANZIONI

Il Tesserino per l'esercizio venatorio va riconsegnato al Comune entro e non oltre il 31 marzo 2012 (art. 39, lett. b) L.r. 8/94) in caso di mancata riconsegna entro il termine previsto viene applicata la sanzione prevista all'articolo 61, comma 1, lettera l) della legge regionale n.8/94.

Dalla corrente stagione venatoria **le schede riepilogative "Caccia specie in deroga"** del Tesserino per l'esercizio venatorio **sono due** vanno obbligatoriamente consegnate **ANCHE DA PARTE DI CHI NON PRATICA DETTA CACCIA** alla Provincia **entro due date fissate:** rispettivamente entro il **15 novembre 2011** ed entro il **30 gennaio 2012**. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui alla legge regionale n.8/94 articolo 61, comma 2.

**MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE**

	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
1	FLOREALI	Coltivazioni il cui fiore o la pianta sono base di reddito	NO	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati sotto stretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
2	IN SERRA	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NO	NO	NO
3	IN VIVAIO	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la loro completa rimozione	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
4	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
5	VIGNETI E FRUTTETI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: <i>Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine</i>	NO Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	È consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. È consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	È consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> Con frutti pendenti	NO	È consentito solo per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	È consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> Dopo la raccolta	È consentita per la caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria con l'assenso del proprietario e per la caccia vagante solo lungo la capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purché entrambi gli appezzamenti privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito in capezzagna con fucile scarico e aperto. E' possibile inoltre accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
5 bis	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne coltivate sfalciate e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. Consentita: caccia da appostamento alla migratoria	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita, con fucile scarico e aperto
6	RIMBOSCHIMENTI	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	È consentita dopo i 3 anni se non tabellato a divieto e con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere a Nord della direttrice Via Bazzanese - Via Emilia (pianura)	È consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 15 ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per la raccolta del capo abbattuto con fucile scarico e aperto
		Erba medica ed altre foraggere a Sud della direttrice Via Bazzanese - Via Emilia (collina e montagna)	È consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 1° ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto

8	COLTURE SPECIALIZZATE DIVERSE	Fragola, soia, zucchine, zucca, orticole in genere.	NO	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
		Terreni destinati all'allevamento ittico quando non siano tabellati a divieto di caccia. Il tabellamento potrà essere apposto o rimosso dall'allevatore anche quotidianamente per esigenze di produzione / lavorazione.	SI	SI	SI
		Canapa	NO	È consentito per lo scovo o il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
9	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (fondo della scolina e banchine non coltivate).	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Girasole, colza, ravizzone	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini degli appezzamenti.	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Mais, sorgo e saggina	È consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto.
10	COLTURE ERBACEE DA SEME		NO	È consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	È consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
11	TERRENI ARATI	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
12	TERRENI COPERTI DA STOPPIE O RESIDUI DI FINE RACCOLTA		SI	SI	SI
13	TERRENI DISMESSI DALLA PRODUZIONE E COLTURE A PERDERE	Set aside, terreni dismessi dalla produzione, colture a perdere anche in consociazione (con almeno due essenze seminate)	SI	SI	SI
14	TUTTE LE ALTRE COLTURE NON SPECIFICATE COMPRESO COLTURE DA SOVESCIO		SI	SI	SI

**N.B.**

per fucile scarico e aperto si intende:

1. armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia
2. armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
3. armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

Non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

**PANNELLI SOLARI** si ricorda che è vietata la caccia a meno di 100 metri dalle installazioni di tali pannelli ed è vietato lo sparo con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione dei pannelli.